



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 211/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente relatore

Gabriele Vinciguerra Giudice

Pia Manni Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per dichiarazione di sopravvenuta inefficacia di sequestro conservativo, iscritto al n. **30772** del registro di segreteria, proposto dal signor

Ambrogio Conforti (C.F. CNFMRG53T23C003C), nato a Cassano d'Adda (MI) il 23.12.1953, ivi residente in Fraz. Cascine San Pietro, via Casirate n. 111, ed elettivamente domiciliato in Brembate (BG) via Vittorio Veneto n. 35 presso lo studio dell'avv. Francesca Di Stefano (c.f. DSTFNC76C44F205A).

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024, l'avv. Francesca Di Stefano per la parte istante e il Pubblico ministero Marcella Tomasi. Data per letta la relazione di causa previo consenso delle parti.

FATTO

Con istanza depositata nella Segreteria della Sezione in data 15 ottobre 2024, il signor Ambrogio Conforti, rappresentato e difeso dall'avv.

Francesca Di Stefano, ha rappresentato quanto segue:

“- con decreto n. 5 del 14 marzo 2018 il Presidente della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia – accogliendo l’istanza ante causam in tal senso formulata dalla Corte dei Conti Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per la Lombardia – concedeva ai sensi degli artt. 74 e ss. CGC il sequestro conservativo nei confronti del sig. Conforti Ambrogio “fino alla concorrenza dell’importo di €. 2.175.981,43 oltre rivalutazione e interessi”.

Ciò “in relazione al danno erariale che la Procura regionale assume subito dal Comune di Cassano d’Adda (MI), complessivamente pari ad Euro 4.070.772,22, da quantificarsi negli importi che vengono di seguito indicati per ciascuno degli intimati...” (doc. 1);

- il sequestro è stato confermato con ordinanza n. 56 del 4 luglio 2018 (doc. 2);

-quanto all’odierno istante veniva in particolare autorizzato il sequestro conservativo degli immobili siti in Porto Azzurro (LI) costituiti da terreni così identificati al Catasto terreni del predetto Comune: Foglio 11 – Particelle 322 e 323 di proprietà del sig. Conforti Ambrogio per la quota di 1/6 (cfr doc. 1 – pag. 15);

- il sequestro era trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Porto Ferraio (Reg. Gen. n. 888 e Reg. Part. n. 657) con nota presentata in data 23.3.2018 (doc. 3);

- all’esito del successivo giudizio di responsabilità amministrativa promosso nei confronti dell’istante dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia con sentenza n. 301 del 25.11.2019 condannava il sig. Conforti Ambrogio, in solido con altro

	<i>convenuto, al risarcimento dei danni da disservizio e all'immagine cagionati al</i>	
	<i>Comune di Cassano d'Adda, rispettivamente per €. 148.767,47 e per €.</i>	
	<i>900.000,00, nonché individualmente per il pregiudizio correlato</i>	
	<i>all'interruzione del nesso sinallagmatico, per €. 5.613,96;</i>	
	<i>- con atto notificato in data 7.2.2020 e depositato in segreteria il 28.2.2020 il</i>	
	<i>sig. Ambrogio Conforti proponeva appello avverso la predetta sentenza e</i>	
	<i>chiedeva alla Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale</i>	
	<i>d'Appello di dichiarare, in riforma dell'impugnata sentenza, l'infondatezza</i>	
	<i>dell'azione di responsabilità promossa nei suoi confronti e, in via subordinata,</i>	
	<i>di rivalutare la propria responsabilità solidale per non primaria incidenza della</i>	
	<i>condotta tenuta.</i>	
	<i>La Procura Generale concludeva invece per il rigetto dell'appello, con</i>	
	<i>conseguente conferma della sentenza impugnata;</i>	
	<i>-con sentenza n. 155 dell'11.02.2021, depositata in Segreteria il 29.04.2021</i>	
	<i>non impugnata e definitivamente passata in giudicato il 28.06.2021, la Corte</i>	
	<i>dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, respingeva</i>	
	<i>l'appello e confermava l'impugnata sentenza (doc. 4);</i>	
	<i>-ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 CGC e dell'art. 686 c.p.c., dal primo</i>	
	<i>espressamente richiamato, il sequestro conservativo trascritto sul bene di</i>	
	<i>proprietà del sig. Conforti si è pertanto convertito in pignoramento nel</i>	
	<i>momento in cui il creditore sequestrante ha ottenuto la predetta sentenza di</i>	
	<i>condanna esecutiva;</i>	
	<i>-la procedura esecutiva iniziata con la conversione del sequestro in</i>	
	<i>pignoramento si è estinta ai sensi dell'art. 630 c.p.c. per inattività delle parti a</i>	
	<i>causa del mancato compimento da parte del creditore sequestrante degli</i>	

adempimenti di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c. nel termine perentorio prescritto dalla predetta disposizione a pena di decadenza; L'art. 156 disp. att. c.p.c. (richiamato dall'art. 686 c.p.c.) stabilisce infatti che il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'art. 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'art. 498 del codice. Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva a margine alla trascrizione prevista nell'articolo 679 del codice".

Risulta in particolare dalla visura prodotta sub doc. 5) l'omessa annotazione della sentenza di condanna a margine della trascrizione del sequestro;

-il creditore sequestrante non ha provveduto agli adempimenti previsti dalla predetta norma e la procedura esecutiva immobiliare si è conseguentemente estinta: "il sequestro conservativo si converte in pignoramento ipso iure allorchè il creditore ottenga una pronuncia di condanna esecutiva, avendo inizio in tale momento l'esecuzione forzata e costituendo gli adempimenti prescritti dall'art. 156 disp. att. c.p.c. atti di impulso da compiere entro un termine perentorio, a pena di decadenza; conseguentemente, l'inutile spirare del termine prescritto dalla citata disposizione non implica un vizio dell'atto di pignoramento, né dell'espropriazione con esso iniziata, ma integra un'inattività della parte che comporta l'estinzione del processo esecutivo a norma dell'art. 630 c.p.c." (Cass. Civ. sez. III 18.12.2023 n. 35365);

- con apposita istanza il sig. Conforti Ambrogio adiva il Tribunale Civile di

Livorno allo scopo di ottenere ai sensi dell'art. 630 c.p.c. l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare iniziata a seguito della conversione in pignoramento del sequestro conservativo descritto in atti;

-il deposito della predetta istanza veniva rifiutato in data 18.9.2024 dalla Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Livorno con la seguente motivazione: "Il Giudice delle esecuzioni immobiliari è competente solo per i sequestri convertiti in pignoramento. Non risultano al momento procedure a carico delle parti" (doc. 6);

-l'esito del deposito ha confermato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, creditore procedente, non ha coltivato l'esecuzione avviata con la conversione della misura cautelare con conseguente sopravvenuta inefficacia del pignoramento medesimo nonché del sequestro conservativo;

-tuttavia, il sequestro, pur inefficace risulta ancora trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Porto Ferraio (cfr. doc. 3);

-da quanto suesposto e dalla documentazione in atti risulta l'inefficacia del sequestro conservativo, concesso ante causam nei confronti del sig. Conforti Ambrogio con decreto n. 5 del 14 marzo 2018 dal Presidente della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia e confermato con ordinanza n. 56/2018 fino all'importo di €. 2.175.981,43;

-atteso che il sequestro di cui sopra risulta ancora trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Porto Ferraio quanto al decreto presidenziale autorizzatorio ai nn. Reg. Gen. n. 888 e Reg. Part. n. 657 (cfr. doc. 3) dovrà esserne disposta la cancellazione".

La parte ha quindi formulato le seguenti conclusioni:

"Tutto ciò premesso, il sig. Conforti Ambrogio ut supra rappresentato

Fa istanza

All'Ill.ma Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Lombardia affinché, ritenuta ed affermata la propria giurisdizione, previo ogni incombente di rito, dichiarare per tutti i motivi in atti la sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo disposto nei confronti di Conforti Ambrogio (C.F. CNFMRG53T23C003C) nato a Cassano d'Adda (MI) il 23.12.1953 ed ivi residente in Fraz. Cascine San Pietro, via Casirate n. 111 con decreto del Presidente della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia in data 14.3.2018 fino alla concorrenza di €. 2.175.981,43 e per l'effetto ordini la cancellazione del sequestro conservativo trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Porto Ferraio (Reg. Gen. n. 888 e Reg. Part. n. 657) con nota presentata in data 23.3.2018 sugli immobili siti in Porto Azzurro (LI) costituiti da terreni così identificati al Catasto terreni del predetto Comune: Foglio 11 – Particelle 322 e 323 di proprietà del sig. Conforti Ambrogio per la quota di 1/6".

Nell'udienza del 19 dicembre 2024, fissata per la discussione del giudizio, il difensore della parte istante ha concluso in conformità all'atto introduttivo. Il Pubblico ministero ha concluso affinché la Sezione dichiari il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, richiamando giurisprudenza conforme. Ha peraltro osservato che la parte aveva proposto in precedenza analoga istanza sulla quale la Sezione si è pronunciata dichiarando il proprio difetto di giurisdizione con sentenza n. 42/2023, passata in giudicato.

DIRITTO

Sebbene questa Sezione si sia già pronunciata su analoga istanza con

	sentenza n. 42/2023, da cui potrebbe derivare l'inammissibilità del	
	ricorso, il collegio ritiene tuttavia prioritario esaminare l'eccezione di	
	difetto di giurisdizione formulata in udienza dal Pubblico ministero.	
	Ciò anche considerando che l'istanza è motivata con l'allegazione di un	
	fatto sopravvenuto, ovverosia il rifiuto, da parte del sistema	
	informatico, del ricorso proposto innanzi al giudice ordinario per far	
	dichiarare estinta la procedura esecutiva immobiliare iniziata a seguito	
	della conversione in pignoramento del sequestro conservativo	
	autorizzato da questa Corte.	
	Come affermato dalla stessa parte ricorrente, il sequestro conservativo	
	autorizzato a suo carico dal Presidente della Sezione si è convertito in	
	pignoramento per effetto della sentenza di condanna emessa nei suoi	
	confronti (sentenza passata in giudicato).	
	Come è noto, il pignoramento introduce la fase del processo di	
	esecuzione, di cui costituisce l'atto iniziale.	
	Tutte le questioni inerenti tale atto, ivi compresa quella relativa	
	all'eventuale omissione, da parte del creditore, degli adempimenti	
	previsti dall'art. 156 disp. att. c.p.c. e dei conseguenti effetti di tale	
	omissione, sono rimesse alla cognizione del giudice dell'esecuzione e	
	sono quindi sottratte alla giurisdizione contabile.	
	Infatti, gli unici casi in cui è rimesso alla Corte dei conti di pronunciare	
	sull'inefficacia del sequestro (art. 78 c.g.c.) si riferiscono a fattispecie in	
	cui la misura cautelare non si è convertita in pignoramento.	
	Tale disposizione non è suscettibile di interpretazione estensiva o	
	analogica, che ne dilati l'applicazione sino a comprendervi anche la	

declaratoria di inefficacia di un atto sicuramente diverso come il pignoramento, fattispecie per la quale l'ordinamento non presenta vuoti normativi che richiedano di essere colmati con gli strumenti indicati.

Nel senso accolto dalla Sezione (v., tra le tante, sentenza n. 266/2021), si riscontra l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza contabile e della Corte di cassazione, puntualmente richiamata dal Pubblico ministero in udienza.

A tale orientamento la Sezione ritiene di conformarsi, ritenendolo più aderente al dettato normativo rispetto a quello di segno contrario di cui all'ordinanza di questa Sezione n. 70 del 6 novembre 2018.

Nessun rilievo ha il fatto che il sistema informatico non abbia consentito l'instaurazione del giudizio per l'accertamento dell'estinzione del processo esecutivo innanzi al Tribunale ordinario, atteso che la circostanza, presumibilmente dovuta a un errore di impostazione del ricorso, non è tale da determinare il presupposto per un conflitto negativo di giurisdizione.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Ai sensi dell'art. 17, comma 1 c.g.c., va indicato come giudice provvisto di giurisdizione il giudice ordinario.

La pronuncia in questione, resa su questione preliminare, consente di compensare le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per

difetto di giurisdizione.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1 c.g.c., indica come giudice provvisto di giurisdizione il giudice ordinario.

Spese compensate.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(Antonio Marco Canu)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 30.12.2024

Per Il Direttore di Segreteria

Federica Dainotti

Firmato digitalmente

Dott. S. Carvelli